

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

79° Resoconto stenografico

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1998

Presidenza del presidente OSSICINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3399) *PAGANO ed altri.* – *Disposizioni sui ricercatori universitari*

(3477) *MANIS ed altri.* – *Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) *BEVILACQUA ed altri.* – *Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) *CO' ed altri.* – *Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) *RIPAMONTI e CORTIANA* – *Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(Discussione del disegno di legge n. 3672, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554 e 3644. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554, 3644 e 3672 e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 4

MASULLO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* . . . . . Pag. 2

(2287-bis-B) *Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio, deliberato dal Senato, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287, di iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 4, 7, 19

ASCIUTTI (*Forza Italia*) . . . . . 14, 17

BEVILACQUA (*AN*) . . . . . 14, 17

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* 7, 18

LORENZI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) . 17

MONTICONE (*PPI*), *relatore alla Commissione* 6, 14

NAVA (*UDR*) . . . . . 7, 14, 18

PAGANO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 18

RONCONI (*CCD*) . . . . . 14, 17

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3399) PAGANO ed altri.** – *Disposizioni sui ricercatori universitari*

**(3477) MANIS ed altri.** – *Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

**(3554) BEVILACQUA ed altri.** – *Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

**(3644) CO' ed altri.** – *Provvedimento per la docenza universitaria*

**(3672) RIPAMONTI e CORTIANA.** – *Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(Discussione del disegno di legge n. 3672, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554 e 3644. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554, 3644 e 3672 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta, sospesa – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554 e 3644 – il 10 dicembre scorso.

Prego il relatore, senatore Masullo, di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 3672, vertente sulla stessa materia oggetto degli altri disegni di legge in titolo.

MASULLO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, propongo di congiungere, per connessione, la discussione del disegno di legge n. 3672, di iniziativa dei senatori Ripamonti e Cortiana, recante norme sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, con quella dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554 e 3644, vertenti sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

MASULLO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, debbo inoltre informare la Commissione che il Comitato ristretto, del quale ho avuto l'onore di essere il coordinatore, incaricato dell'esame dei disegni di legge in titolo, ha poco fa concluso i suoi lavori con l'elaborazione di un testo unificato, sul quale è stato unanimemente acquisito un ampio consenso di massima, che propongo alla Commissione plenaria quale testo base, redatto sulla base delle discussioni svolte e delle intese sostanziali raggiunte nel corso dei lavori del Comitato medesimo.

R rassegno pertanto al Presidente della Commissione il mio mandato di coordinatore del Comitato ristretto e prego tutti i colleghi di prendere atto

che il testo sul quale la Commissione sarà chiamata a discutere è precisamente quello che qualche minuto fa ho avuto l'onore di illustrare in sede di Comitato ristretto e di cui do ora lettura:

Art. 1.

1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere banditi nuovi concorsi soltanto per posti del ruolo di cui al comma 1.

3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di stato giuridico, fatto salvo quanto disposto ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, nonché quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico.

4. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e compatibilmente con le esigenze della medesima, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai professori ricercatori, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di studio, con riferimento a tutte le attività in essi ricomprese, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca.

5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle deliberazioni relative ai professori associati ed ordinari per quanto concerne la destinazione dei posti di ruolo, i trasferimenti e le questioni attinenti alle persone.

6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, ovvero in ogni caso in cui il numero dei professori ricercatori sia superiore ai componenti di una delle altre due fasce, gli statuti prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.

7. Ai professori ricercatori è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore. I professori ricercatori hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca.

8. A ciascuna delle tre fasce del ruolo dei professori universitari si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicandosi per i professori ricercatori le disposizioni ivi previste per i ricercatori.

9. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

#### Art. 2.

1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, danno priorità alla concessione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché, al fine di conseguire un'equilibrata composizione del ruolo dei professori, al reclutamento di professori ordinari e associati, ai sensi della citata legge n. 210 del 1998.

#### Art. 3.

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta avanzata dal relatore si intende approvata.

Propongo di fissare per martedì 19 gennaio 1999, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

*(2287-bis-B) Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio, deliberato dal Senato, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2287-bis-B, sospeso nella seduta del 10 dicembre scorso.

Informo la Commissione che il senatore Nava rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nella discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2287*bis*-B,

considerato che esso, per il personale di cui all'articolo 1, comma 10, prevede che le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano siano autorizzati a bandire concorsi riservati per posti di ricercatore confermato,

impegna il Governo:

a che le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano siano altresì autorizzati a bandire concorsi riservati per posti di professore associato riservati ai ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge che abbiano maturato almeno nove anni di anzianità di ruolo».

0/2287-*bis*-B/1/7

NAVA

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2287*bis*-B,

considerato che:

l'articolo 2 prevede la possibilità di dar vita a "filiazioni" di università estere, ponendo precise ed inderogabili condizioni;

la formulazione dell'articolo 2 parla in modo esplicito e tecnico di "filiazioni", riferendosi sempre alla stessa espressione, ad eccezione del comma 2, nel quale compare anche il termine nuovo di "insediamento";

appare necessario evitare, in sede applicativa, ogni incertezza o difficoltà interpretativa sulla natura e la portata delle iniziative che si intende promuovere ed autorizzare;

impegna il Governo:

a dare certezza, in fase di attuazione, in ordine alla natura e alla portata delle decisioni delle università straniere, di dar vita a "filiazioni" in Italia nel rigoroso rispetto di quanto prescritto al comma 1 dell'articolo 2».

0/2287-*bis*-B/2/7

NAVA

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2287*bis*-B,

considerato che:

nella seduta del 1° ottobre 1998 è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 4206 concernente "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di

mensa nelle scuole", attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2287-*bis*-B);

nella seduta della VII Commissione della stessa Camera dei deputati in data 30 settembre 1998 è stato approvato l'emendamento 1.37, presentato dal relatore, secondo cui al comma 11, ultimo periodo, dell'articolo 1 (ora divenuto comma 10) dopo le parole "n. 382" andavano aggiunte le seguenti "anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980", con ciò "risultando assorbito l'emendamento 1.3" che, testualmente, si riporta: "Ai funzionari e collaboratori tecnici medici ed odontoiatri di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio nei policlinici universitari e nelle strutture ospedaliere convenzionate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341"; in tal modo la Camera dei deputati ha inteso ricomprendere anche i funzionari e collaboratori tecnici medici e odontoiatri ai quali è riconosciuta la funzione assistenziale;

il testo della legge quale risulta approvato nella citata seduta del 1° ottobre 1998 potrebbe ingenerare perplessità in sede di attuazione qualora venisse effettuata una lettura non corretta del disposto letterale della legge, risultando adottata in sede di approvazione finale la formula sintetica presentata dal relatore, anziché quella più articolata del succitato emendamento 1.3;

considerato altresì che la necessità di assicurare presso il Senato della Repubblica l'approvazione definitiva di un provvedimento particolarmente urgente, inteso a risolvere un problema annoso che ha creato non poche disfunzioni all'ordinato svolgimento dell'attività docente universitaria e dannose tensioni tra il personale interessato, non consente l'approvazione di eventuali emendamenti chiarificatori, al fine di evitare una nuova lettura da parte della Camera dei deputati;

impegna il Governo:

a dare le opportune direttive agli atenei affinché in sede di attuazione del citato comma 10 dell'articolo 1 dell'atto Senato n. 2287-*bis*-B vengano compresi i funzionari e collaboratori tecnici medici ed odontoiatri di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

0/2287-*bis*-B/3/7

NAVA

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno presentati.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno nn. 1 e 3, perchè – a mio parere – contengono degli elementi che potrebbero modificare sostanzialmente la legge. Manifesto, invece, un orientamento favorevole sull'ordine del giorno n. 2.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Nava a ritirare l'ordine del giorno n. 1, mentre accolgo l'ordine del giorno n. 2.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno n. 3, poichè si tratta di dare direttive, posso assicurare che il Ministero valuterà con la massima attenzione tale possibilità. Tuttavia, per un fatto puramente formale, vorrei invitare il relatore a ritirare tale ordine del giorno, perchè quando sarà terminato l'esame dei disegni di legge sui ricercatori, dovremo fare il raccordo tra le norme in essi contenute e potremo in quella sede trovare una soluzione più appropriata.

Rivolgo, quindi, tale invito al ritiro, pur condividendo lo spirito con il quale è stato proposto l'ordine del giorno n. 3.

NAVA. Accolgo l'invito del Governo e ritiro gli ordini del giorno nn. 1 e 3; poichè il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 2, non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Possiamo ora procedere all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

##### *(Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica)*

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 2000. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993».

3. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto articolo 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'ammissione

alla prima sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1994, e 15 marzo 1995, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1995.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra università italiane e università dei Paesi interessati.

8. All'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, le parole: «per due anni non prorogabili» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 1999».

9. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a completare il corso e a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

10. Le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando.

L'attività di ricerca è attestata dai presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei dipartimenti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà e degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. I concorsi sono banditi dall'università o dall'osservatorio previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno *ad personam*, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno *ad personam* è progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori. È comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Al personale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

11. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato. All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonchè al primo periodo del primo comma del citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola «confermati» è soppressa.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano anche ai professori associati che hanno superato il giudizio di idoneità e che non sono stati ancora sottoposti al giudizio di conferma alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si applicano ai ricercatori universitari, anche ai fini della conferma.

13. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti pre-

clusivi della iscrizione ai predetti corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.

14. Sono autorizzati al completamento dei corsi, anche in soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alle scuole di ostetricia e ai corsi propedeutici per infermieri di cui alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395. In esito ai predetti corsi i titoli rilasciati hanno valore abilitante ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573. Gli allievi iscritti ai corsi di cui al presente comma, in possesso del titolo di studio richiesto, possono optare per l'iscrizione, anche in soprannumero, ai corrispondenti corsi di diploma universitario, previa valutazione, da parte delle competenti strutture accademiche, del *curriculum* formativo svolto.

15. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 95, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonchè la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;»;

b) al comma 101, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»;

c) al comma 111, dopo le parole: «dai diplomi universitari,» sono inserite le seguenti: «dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai di-

plomi di laurea.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)»;

d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole «comma 8, lettere a)» è inserita la seguente: «, b)»;

e) al comma 126, primo periodo, la parola: «primaria» è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: «del corso di laurea», sono inserite le seguenti: «in scienze della formazione primaria».

16. Sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni adottate dagli atenei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto variazioni statutarie, approvazioni di regolamenti didattici di ateneo o loro modifiche concernenti l'ordinamento o l'attivazione di corsi universitari.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2002. Il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è abrogato.

18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni degli albi, degli ordini o dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, in conformità ai seguenti criteri direttivi: riserva dell'accesso alle predette sezioni ai titolari di diploma universitario e connessa determinazione dell'ambito consentito di attività professionale.

19. L'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è aggiornato annualmente».

20. I diplomi di esperto in problemi di pubblica amministrazione e governo locale rilasciati dalla scuola diretta a fini speciali denominata «Pubblica amministrazione e governo locale», istituita presso l'università di Cagliari, sede di Nuoro, sono equiparati a tutti gli effetti ai diplomi universitari di «operatore della pubblica amministrazione».

21. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche e dei direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque

non oltre il 31 gennaio 1999. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2002. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai competenti organi di ateneo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con onere a carico del richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e previdenza».

25. I vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati a domanda nell'attività assistenziale.

26. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1985, n. 284, e 27 novembre 1991, n. 380».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sostituire le parole: «1992-1993» con le seguenti: «1988-1989».*

1.11 CAMPUS, MARRI, PACE

*Sopprimere il comma 4.*

1.1 MONTICONE

*Sopprimere il comma 4.*

1.12 CAMPUS, MARRI, PACE

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «in ruolo».*

1.5 RONCONI

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea».*

1.6

RONCONI

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole «a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea» con le seguenti: «come laureato tecnico».*

1.8

FIRRARELLO

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea» con le seguenti: «ed in possesso del diploma di laurea».*

1.3

RESCAGLIO

*Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente. «I predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si svolgono mediante l'espletamento di una prova di idoneità».*

1.9

FIRRARELLO

*Al comma 10, quarto periodo, sopprimere le parole «delle necessità didattiche e di ricerca e».*

1.10

FIRRARELLO

*Al comma 13, sostituire le parole: «gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,» con le seguenti: «gli studenti che siano stati ammessi con riserva ai corsi degli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999,».*

1.2

MONTICONE

*Al comma 13, sostituire le parole: «trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data» con le seguenti: «hanno iniziato l'anno accademico 1998-1999 e che producono entro l'entrata in vigore della presente legge».*

1.7

RONCONI

*Al comma 13, sostituire le parole: «in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione*

universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245» *con le seguenti*: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.4

TONIOLLI

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poichè riconosco l'urgenza di approvare il provvedimento in esame nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, non solo ritiro gli emendamenti 1.1 e 1.2 che ho presentato e l'emendamento 1.3, al quale aggiungo la mia firma, ma invito anche tutti gli altri presentatori a ritirare i loro emendamenti. In caso contrario il mio parere sui medesimi sarebbe negativo.

BEVILACQUA. Signor Presidente, pur restando convinto della validità degli emendamenti presentati dalla mia parte politica, mi rendo conto dell'urgenza di approvare il provvedimento al nostro esame in tempi rapidi e, quindi, accetto l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 1.11 e 1.12, ai quali aggiungo la mia firma.

ASCIUTTI. Signor Presidente, sulla base delle medesime considerazioni espresse dal senatore Bevilacqua, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.4 del senatore Toniolli e, quindi, lo ritiro.

RONCONI. Per le stesse identiche motivazioni formulate dai colleghi, ritiro gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

NAVA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10 e li ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

*(Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri)*

1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonchè ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati:

## Art. 3.

*(Servizio di mensa nelle scuole)*

1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.

3. Il Ministero dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996.

5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. A tal fine le predette disponibilità sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

LORENZI. Nell'esprimere il voto di astensione della Lega Nord sul provvedimento, data l'urgenza evidenziata dal senatore Bevilacqua, vorrei solo ricordare brevemente un aspetto sul quale credo siamo tutti d'accordo, nel momento in cui ci accingiamo a deliberare un provvedimento che non può essere disgiunto da quello connesso sui ricercatori universitari, sul quale si è appena pronunciato l'apposito Comitato ristretto.

Vorrei fare riferimento in particolare ad una missiva che è giunta a tutti noi da parte del coordinamento tecnici laureati della città di Palermo, che nella sua grande sincerità espositiva mi ha fornito indubbiamente notizie importanti e mi ha permesso di sviluppare altri tipi di riflessione.

Concludendo, invito semplicemente il Governo ad individuare una qualche forma di compromesso relativamente ai criteri di idoneità previsti per i tecnici laureati per accedere al ruolo, in modo che non si crei una situazione discriminatoria che sarebbe veramente grave.

Nel ribadire l'invito al Governo ad operare in questo senso, confermo il voto di astensione del mio Gruppo.

BEVILACQUA. Esprimo il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale a questo provvedimento. Nello stesso tempo mi compiaccio perché siamo arrivati alla fase finale della discussione e perché in comitato ristretto è stato trovato un accordo sul problema dei ricercatori, il che ci rende sereni rispetto all'impegno assunto di definire in tempi rapidi entrambi i provvedimenti.

Su pressione dell'opposizione il Governo e la maggioranza si sono dati da fare. Voglio evidenziare, senza spirito polemico, che se l'opposizione oggi non avesse garantito la propria presenza sarebbe mancato il numero legale e non ci sarebbe stata la possibilità di approvare questo importante provvedimento legislativo.

ASCIUTTI. Il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento.

Colgo l'occasione per sottolineare con soddisfazione la coerenza mantenuta dall'opposizione con il suo corretto modo di operare sulla linea di contestualità per il provvedimento in titolo e quello sui ricercatori. Mi auguro che quando esamineremo il provvedimento sui ricercatori il Governo e la maggioranza siano altrettanto coerenti rispetto agli impegni assunti.

RONCONI. Sottolineo anch'io la disponibilità manifestata da tutta l'opposizione e, per quanto mi riguarda, anche dal Centro Cristiano Democratico, nel garantire il numero legale per giungere all'approvazione del disegno di legge. A tal fine, abbiamo ritirato degli emendamenti che, a nostro avviso, avrebbero reso il provvedimento più analitico. Ci siamo resi conto, però, che la necessità di licenziare il disegno di legge non poteva essere coniugata ad un ulteriore approfondimento e pertanto

abbiamo consentito il suo rapido esame e voteremo con soddisfazione a favore.

NAVA. Esprimo il consenso mio e del Gruppo Unione Democratica per la Repubblica al disegno di legge, motivato anche dall'abbinamento con quelli riguardanti i ricercatori. Ritengo che questi provvedimenti possano portare maggiore efficienza e maggiori competenze al servizio dell'università e del paese.

PAGANO. Il nostro voto favorevole è legato soprattutto ad una questione di urgenza, perchè il provvedimento non riguarda solo i tecnici laureati ma prevede anche norme che permettono di risparmiare centinaia di milioni, per esempio nel campo dell'edilizia universitaria, o con riferimento alla previsione, che forse non è stata valutata attentamente dai colleghi, che riguarda coloro che sono ammessi con riserva nell'anno 1998 ma anche nell'anno 1999.

Fin dall'inizio abbiamo detto di non essere contrari a risolvere la questione dei tecnici laureati, che sta a cuore a noi come a tutti gli altri Gruppi, ma abbiamo sempre ritenuto che la materia dei tecnici laureati così come quella dei ricercatori riguardasse lo stato giuridico e fosse dunque da affrontare nella sua globalità.

Tuttavia, siccome abbiamo lavorato insieme all'opposizione per elaborare un testo sui ricercatori universitari, che rappresenta una parte importante del problema, e stante l'impegno ad approvarlo rapidamente, ritengo che non vi siano ostacoli all'approvazione definitiva del provvedimento in titolo.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Prima di tutto voglio esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto con grande efficacia sia al relatore sul disegno di legge in titolo, senatore Monticone, sia al senatore Masullo, relatore sui disegni di legge relativi ai ricercatori. Mi compiaccio anche per il comportamento responsabile di tutti i Gruppi parlamentari che hanno consentito, nel caso del provvedimento sui ricercatori, di predisporre un testo base che può portare ad una rapida approvazione, e di approvare il testo del disegno di legge impropriamente definito dei tecnici laureati, che in realtà contiene una serie di norme vitali per molti aspetti della vita universitaria italiana.

Voglio ribadire, così come dissi all'inizio di questo percorso legislativo, che il Governo ha assunto l'impegno di sostenere per quanto gli compete la contestualità politica dei due provvedimenti. Si realizza una mancata contestualità temporale, ma vi assicuro fin da ora che il Governo si impegnerà ad agevolare la conclusione più rapida possibile dell'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto ed adottato oggi dalla Commissione come testo base, con le eventuali correzioni che la Commissione riterrà necessarie, a condizione che non si intenda stravolgere l'impianto di base del testo stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Formulo a tutti i colleghi un augurio di buon Natale.

*I lavori terminano alle ore 16.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA

